

MODELLO art. 14 lett. a-e

Rilevazione ANNO 2019

Dichiarazione ai fini della pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, lett. a-e, del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013)

NOME E210	COGNOME PIANTANIDA
--------------	-----------------------

In qualità di componente l'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Novara e Sindaco del Comune di CASALVOLONE dal 12/06/2017.....

Dichiaro

1. di aver assunto nell'anno 2018, le seguenti cariche presso enti pubblici o privati percependo i seguenti compensi:

Ente	Carica e durata	Compenso percepito nell'anno 2018
/	/	/
/	/	/
/	/	/

2. di aver svolto nell'anno 2018 i seguenti incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, percependo i seguenti compensi:

Ente	Carica e durata	Compenso percepito nell'anno 2018
/	/	/
/	/	/
/	/	/

Allego

Il mio curriculum vitae e atto di proclamazione.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data 05/12/2019.....

PARTE SETTIMA

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

NEL CASO IN CUI LA SEZIONE
SIA L'UNICA SEZIONE DEL COMUNE

§ 34. — PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

(Articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Il presidente dell'ufficio elettorale dell'unica sezione del comune, prima di procedere alla proclamazione del sindaco, verifica — anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso — che, nei confronti del candidato a sindaco per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente alle operazioni di ammissione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

In conseguenza del suddetto accertamento il presidente, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 2012, procede alla dichiarazione di mancata proclamazione del sig. ERIO PIANTANIDA
ROBERTO GENNARO, candidato alla carica di sindaco, per la seguente motivazione:

..... (cancellare ove il caso non ricorra).

Compite le suddette operazioni e in conformità dei risultati accertati, il presidente dell'ufficio elettorale dell'unica sezione del comune, alle ore 13.30 del giorno 12 giugno
2017, tenuto presente il disposto dell'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato a detta carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che il candidato sig. ERIO PIANTANIDA ha riportato, fra tutti i candidati alla carica di sindaco, il maggior numero di voti, cioè N. 264 voti validi [paragrafo 30, Prospetto A), pagina 44] (1).

(1) Compresi i voti contestati e assegnati.

Quindi il presidente proclama eletto il sig. ERIO PIANTANIDA
sindaco del Comune di CASALNOVE, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, a termini dell'articolo 41, comma 1, del predetto testo unico n. 267.

OPPURE (1)

Il presidente dell'ufficio elettorale dell'unica sezione del comune, tenuto presente il disposto dell'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato alla predetta carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che i candidati sig.
e sig.
hanno riportato lo stesso numero di voti, cioè n. voti validi [paragrafo 30, Prospetto A), pagina 44] (1).

Pertanto, ai sensi del citato articolo 71, comma 6, occorrerà procedere a un turno di ballottaggio al quale sono ammessi a partecipare il sig.
e il sig.

Il turno di ballottaggio si svolgerà domenica 20.....

Il presidente dell'ufficio elettorale dell'unica sezione del comune procede, quindi, alle operazioni di cui ai paragrafi 35, 36 e 40 (pagine 59, 61 e 71).

Le operazioni di ripartizione dei seggi tra le liste saranno effettuate dopo la proclamazione del sindaco, che avverrà al termine delle operazioni di ballottaggio, a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

§ 35. — DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE
DI CIASCUNA LISTA(Articolo 72, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
e articolo 71, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni)

Il presidente dell'ufficio elettorale dell'unica sezione del comune passa a determinare la cifra elettorale che ciascuna lista ha ottenuto nella sezione.

A tal fine, il presidente, tenuto presente che, a norma dell'articolo 71, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato [paragrafo 30, Prospetto A), pagina 44], attesta che ciascuna lista ha riportato la seguente cifra elettorale:

(1) Compresi i voti contestati e assegnati.